

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 970/AV2 DEL 27/06/2018**

**Oggetto: RIF. DETERMINA N. 177/AV2 DEL 5/02/2018: ESECUZIONE SENTENZA N. 516/2017 DEL TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE LAVORO (R.G. N. 1224/2016).**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;  
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;  
VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria dell'Area Vasta n. 2

**- D E T E R M I N A -**

1. di dare atto che, con determina n. 177/AV2 del 5/02/2018, al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 516/2017 del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro (R.G. N. 1224/2016) è stato stabilito di:

*“1. di dare atto che il Giudice del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 506 pronunciato in data 10/6/2016 su ricorso della Dr.ssa M. M. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali), ha ingiunto all'ASUR Marche il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 38.376,36 - a titolo di differenze retributive per indennità di esclusività relative al periodo da gennaio 2013 a maggio 2016 - oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite liquidate in € 1.305,00 per compenso professionale ed € 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;*

*1. di dare atto, altresì, che, a seguito di rituale opposizione da parte di ASUR, il Giudice del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con sentenza n. 516/2017 pronunciata in data 13/12/2017, resa nella causa civile rubricata al R.G. n. 1224/2016, ha confermato il succitato decreto ingiuntivo n. 506 del 10/6/2016, condannando l'ASUR al pagamento in favore della Dr.ssa M. M. delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.025,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge;*

*2. di dare, pertanto, esecuzione alla succitata sentenza n. 516/2017 del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con riserva di proposizione di appello, mediante il pagamento in favore della Dr.ssa M. M., nelle more della quantificazione di “rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo” da parte della competente U.O.C. Gestione del Personale dell'Area Vasta n. 2, della somma complessiva di € 50.789,83, di cui:*

- € 38.376,36 a titolo di sorte;
  - € 2.163,15, a titolo di spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro n. 506/2016, di cui al precedente punto 1);
  - € 10.250,32, a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro n. 516/2017 di cui al precedente punto 2);
4. di trasmettere, conseguentemente, per gli adempimenti di competenza, la presente determina alla U.O.C. Gestione del Personale”;

2. di dare atto, altresì, che la U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale, dopo aver provveduto al pagamento della somma di € 50.789,83:

- con mail del 4/6/2018, ha comunicato di aver convenuto “che verrà corrisposto alla Dott.ssa omissis la differenza dell’indennità di esclusività richiesta (€ 1.065,96 mensili in luogo di 193,78 mensili) per il periodo dal 1/1/2013 fino al 31/1/2018, su cui verranno calcolate le rispettive trattenute previdenziali a carico sia del dipendente che del datore di lavoro”;

- con mail del 5/6/2018, acquisita al n. ID 1626061 in data 6/6/2018, ha comunicato “l’importo da corrispondere fino alla data di cessazione della dipendente, e cioè per il periodo che va dall’1/1/2013 al 31/1/2018 per un valore pari ad € 57.637,23 più gli oneri (36%) a carico dell’azienda per € 20.749,40 per un totale di € 78.386,63”, restando in attesa che “le disposizioni di cui sopra riportate vengano recepite nell’atto di integrazione della determina 177/2018 dell’UOC Supporto Area affari Generali e Contenzioso al fine di procedere alla materiale corresponsione della cifra fino alla data di cessazione della dipendente”;

3. di dare atto, infine, che l’importo di € 40.010,27 - derivante dalla differenza tra l’importo di € 78.386,63, quantificato dalla U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale con la succitata nota ID n. 1626061 del 6/6/2018 ai fini dell’esecuzione della sentenza n. 516/2017 del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, e l’importo di € 38.376,36, previsto nella determina n. 177/AV2 del 5/02/2018 e già liquidato dalla U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale a titolo di sorte, oltre alle spese di lite - trova copertura economica nelle somme accantonate al fondo per rischi per contenzioso personale dipendente 0202030103;

4. di trasmettere, conseguentemente, la presente determina, per gli adempimenti di competenza, alla U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale;

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb - salute Albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;

6. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2  
Ing. Maurizio Bevilacqua

Per il parere infrascritto:

Le sottoscritte attestano che la somma di € 40.010,27 trova copertura economica nelle somme accantonate al fondo per rischi per contenzioso personale dipendente 0202030103.

IL DIRETTORE  
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE  
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
Dott.ssa Antonella CASACCIA

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO**

Si redige il presente documento istruttorio su espressa richiesta della U.O.C. Supporto all'Area Politiche del Personale, al solo fine di attestare la copertura economica dell'ulteriore importo - rispetto a quello previsto nella determina n. 177/AV2 del 5/02/2018 - quantificato dalla U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale ai fini dell'esecuzione della sentenza n. 516/2017 del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

- con determina n. 177/AV2 del 5/02/2018 è stato stabilito di:

*“di dare atto che il Giudice del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 506 pronunciato in data 10/6/2016 su ricorso della Dr.ssa M. M. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali), ha ingiunto all'ASUR Marche il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 38.376,36 - a titolo di differenze retributive per indennità di esclusività relative al periodo da gennaio 2013 a maggio 2016 - oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite liquidate in € 1.305,00 per compenso professionale ed € 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;*

*2) di dare atto, altresì, che, a seguito di rituale opposizione da parte di ASUR, il Giudice del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con sentenza n. 516/2017 pronunciata in data 13/12/2017, resa nella causa civile rubricata al R.G. n. 1224/2016, ha confermato il succitato decreto ingiuntivo n. 506 del 10/6/2016, condannando l'ASUR al pagamento in favore della Dr.ssa M. M. delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.025,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge;*

*3) di dare, pertanto, esecuzione alla succitata sentenza n. 516/2017 del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con riserva di proposizione di appello, mediante il pagamento in favore della Dr.ssa M. M., nelle more della quantificazione di “rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo” da parte della competente U.O.C. Gestione del Personale dell'Area Vasta n. 2, della somma complessiva di € 50.789,83, di cui:*

➤ *€ 38.376,36 a titolo di sorte;*

➤ *€ 2.163,15, a titolo di spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro n. 506/2016, di cui al precedente punto 1);*

➤ *€ 10.250,32, a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro n. 516/2017 di cui al precedente punto 2);*

*4) di trasmettere, conseguentemente, per gli adempimenti di competenza, la presente determina alla U.O.C. Gestione del Personale”.*

- con mail del 6/02/2018, la scrivente U.O.C. Supporto all'Area Affari Generali e Contenzioso, in esecuzione del punto 4 del dispositivo, ha provveduto a trasmettere la succitata determina alla U.O.C. Supporto all'Area Politiche del Personale per gli adempimenti di competenza;

- la U.O.C. Supporto all'Area Politiche del Personale ha provveduto al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 50.789,83;

- con mail del 4/6/2018, la Dott.ssa Paola Cercamondi, Dirigente del Settore Giuridico della U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale, e la Dott.ssa Roberta Baleani, Dirigente del Settore Economico della U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale, hanno comunicato alla scrivente U.O.C. e all'Avv. Barattini, legale incaricato della difesa degli interessi aziendali nel contenzioso in oggetto, quanto segue:

*“Sentito l'Avvocato Barattini,*

*alla data odierna, in merito al caso omissis, di cui si allegano tutti i documenti, si conviene che verrà corrisposto alla Dott.ssa omissis la differenza dell'indennità di esclusività richiesta (€ 1.065,96 mensili in luogo di 193,78 mensili) per il periodo dal 1/1/2013 fino al 31/1/2018, su cui verranno calcolate le rispettive trattenute previdenziali a carico sia del dipendente che del datore di lavoro.*

*L'Avvocato Barattini conviene che la determina 177/2018 deve essere rettificata inserendo il costo relativo ai contributi a carico dell'ente in aggiunta alle trattenute a carico del lavoratore, con l'adeguamento del periodo di indennità di esclusività fino alla data di cessazione (collocata a riposo il 1° febbraio 2018).*

*Si dovrà pertanto procedere ad un ricalcolo del quantum spettante, stornando la somma già corrisposta alla dr.ssa omissis a titolo di risarcimento danno (come da determina n.177/AV2 del 2018)”;*

- con mail del 5/6/2018, l'Avv. Barattini ha chiesto alla U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale di calcolare l'esatto importo da corrispondere alla ricorrente, oltre agli oneri a carico del datore di lavoro;

- con mail del 5/6/2018, acquisita al n. ID 1626061 in data 6/6/2018, la Dott.ssa Baleani ha comunicato quanto segue:

*“In merito al caso omissis il valore di € 38.376,36 è relativo al periodo che va da gennaio 2013 a maggio 2016 (indicato nella sentenza), l'istituto contrattuale dell'indennità di esclusività richiestoci da applicare dall'Avvocato M. Barattini (legale della difesa dell'ASUR) va, invece, fino alla data di cessazione della dipendente in quanto non inteso come risarcimento danno per il periodo sopra riportato ma bensì come riconoscimento dell'indennità di esclusività e pertanto da corrispondere fino alla data di cessazione della dipendente, e cioè per il periodo che va dall'1/1/2013 al 31/1/2018 per un valore pari ad € 57.637,23 più gli oneri (36%) a carico dell'azienda per € 20.749,40 per un totale di € 78.386,63.*

*Chiedo cortesemente, onde evitare equivoci interpretativi vista la delicatezza dell'argomento e l'incremento della cifra da corrispondere (rispetto alla tesi del risarcimento del danno), una conferma scritta via e-mail all'Avvocato Barattini che la sentenza debba essere applicata come sopra riportato (es conferma del periodo e cioè fino a data di cessazione ecc) visto che il tutto si è concordato con Lei telefonicamente in maniera gentilmente fattiva così come sintetizzato dall'UO Personale nell'e-mail del 4/6/2018 (si veda penultima e-mail sotto riportata).*

*Per questo indirizzo la Dott.ssa F. Rocchetti ad un confronto diretto con l'Avvocato M. Barattini per la revisione della determina 177/2018 onde evitare difetti interpretativi.*

*Attendiamo comunque che le disposizioni di cui sopra riportate vengano recepite nell'atto di integrazione della determina 177/2018 dell'UOC Supporto Area affari Generali e Contenzioso al fine di procedere alla materiale corresponsione della cifra fino alla data di cessazione della dipendente".*

Per quanto sopra, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche la adozione del seguente schema di determina:

1) di dare atto che, con determina n. 177/AV2 del 5/02/2018, al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 516/2017 del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro (R.G. N. 1224/2016) è stato stabilito di:

*"1. di dare atto che il Giudice del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 506 pronunciato in data 10/6/2016 su ricorso della Dr.ssa M. M. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali), ha ingiunto all'ASUR Marche il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 38.376,36 - a titolo di differenze retributive per indennità di esclusività relative al periodo da gennaio 2013 a maggio 2016 - oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite liquidate in € 1.305,00 per compenso professionale ed € 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;*

*3. di dare atto, altresì, che, a seguito di rituale opposizione da parte di ASUR, il Giudice del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con sentenza n. 516/2017 pronunciata in data 13/12/2017, resa nella causa civile rubricata al R.G. n. 1224/2016, ha confermato il succitato decreto ingiuntivo n. 506 del 10/6/2016, condannando l'ASUR al pagamento in favore della Dr.ssa M. M. delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.025,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge;*

*4. di dare, pertanto, esecuzione alla succitata sentenza n. 516/2017 del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con riserva di proposizione di appello, mediante il pagamento in favore della Dr.ssa M. M., nelle more della quantificazione di "rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo" da parte della competente U.O.C. Gestione del Personale dell'Area Vasta n. 2, della somma complessiva di € 50.789,83, di cui:*

- € 38.376,36 a titolo di sorte;*
- € 2.163,15, a titolo di spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro n. 506/2016, di cui al precedente punto 1);*
- € 10.250,32, a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro n. 516/2017 di cui al precedente punto 2);*

*4. di trasmettere, conseguentemente, per gli adempimenti di competenza, la presente determina alla U.O.C. Gestione del Personale";*

2) di dare atto, altresì, che la U.O.C. Supporto all'Area Politiche del Personale, dopo aver provveduto al pagamento della somma di € 50.789,83:

*- con mail del 4/6/2018, ha comunicato di aver convenuto "che verrà corrisposto alla Dott.ssa omissis la differenza dell'indennità di esclusività richiesta (€ 1.065,96 mensili in luogo di 193,78 mensili) per il periodo dal 1/1/2013 fino al 31/1/2018, su cui verranno calcolate le rispettive trattenute previdenziali a carico sia del dipendente che del datore di lavoro";*

- con mail del 5/6/2018, acquisita al n. ID 1626061 in data 6/6/2018, ha comunicato *“l’importo da corrispondere fino alla data di cessazione della dipendente, e cioè per il periodo che va dall’1/1/2013 al 31/1/2018 per un valore pari ad € 57.637,23 più gli oneri (36%) a carico dell’azienda per € 20.749,40 per un totale di € 78.386,63”*, restando in attesa che *“le disposizioni di cui sopra riportate vengano recepite nell’atto di integrazione della determina 177/2018 dell’UOC Supporto Area affari Generali e Contenzioso al fine di procedere alla materiale corresponsione della cifra fino alla data di cessazione della dipendente”*;

3) di dare atto, infine, che l’importo di € 40.010,27 - derivante dalla differenza tra l’importo di € 78.386,63, quantificato dalla U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale con la succitata nota ID n. 1626061 del 6/6/2018 ai fini dell’esecuzione della sentenza n. 516/2017 del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, e l’importo di € 38.376,36, previsto nella determina n. 177/AV2 del 5/02/2018 e già liquidato dalla U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale a titolo di sorte, oltre alle spese di lite - trova copertura economica nelle somme accantonate al fondo per rischi per contenzioso personale dipendente 0202030103;

4) di trasmettere, conseguentemente, la presente determina, per gli adempimenti di competenza, alla U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale;

5) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb - salute Albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;

6) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Francesca Rocchetti

IL DIRETTORE  
U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO  
Dott.ssa Anita Giretti

**- ALLEGATI -**

Non ci sono allegati.